

L'anno millenovecentoquarantotto, il giorno..... del mese di Marzo in Palermo, davanti a me Dott..... Notaro esercente in Palermo con studio in via

Sono presenti i signori dott. EMANUELE SILVESTRI VIOLA di residente in Palermo Via Volturmo N. che, tutti a me notaro personalmente noti, i quali, col mio consenso, rinunziano all'assistenza di testimoni.

I detti comparenti che sono assistiti dall'avv. Luciano Ingianni, dichiarano di voler costituire una Società Cooperativa per meglio valorizzare la loro opera giornalistica e per assumere le imprese e le iniziative di cui allo statuto che segue.

ART.1 -) E' costituita la Società Cooperativa a responsabilità limitata denominata AGENZIA GIORNALISTICA EDITORIALE SICILIANA (A.G.E.S.), società cooperativa a responsabilità limitata, avente sede in Palermo Via Maqueda N. 256., con facoltà di istituire in qualunque città italiana o estera stabilimenti, uffici di corrispondenza, nominando, ove occorra, corrispondenti o agenti. L'impresa assume la sigla A.G.E.S. con la quale individua se stessa, i propri servizi e le proprie edizioni.

ART.2 -) L'A.G.E.S. ha lo scopo di provvedere al lancio di articoli giornalistici, di servizi informativi, di notiziario vario, di fotografie, disegni, diagrammi, rivelazioni e studi e quanto altro possa formare oggetto di pubblicazione su giornali, riviste, bollettini e pubblicazioni periodiche e di informazione.

Previa deliberazione della maggioranza dei soci, l'A.G.E.S. potrà assumere l'iniziativa della edizione e della pubblicazione, di giornali, periodici, libri, riviste, opuscoli, materiale artistico e pubblicitario.

ART.3 -) Sono soci della cooperativa le persone indicate nell'atto di costituzione. Potranno entrarne a far parte, previsti gli adempimenti di cui agli articoli seguenti, e su conforme deliberazione della unanimità dei soci, altri giornalisti, professionisti, pubblicitari e praticanti, disegnatori, fotografi, specialisti di pubblicità e di rivelazioni.

ART.4 -) I soci elencati nell'atto costitutivo conferiscono, ciascuno una quota di capitale di lire quindici mila non costituita da azioni, pagabili in tre rate mensili anticipate. I soci che verranno ammessi successivamente saranno tenuti ad apportare la medesima quota di capitale ed, inoltre, una somma da determinare volta per volta dalla assemblea dei soci, in rapporto all'incremento patrimoniale dell'azienda.

ART.5 -) I soci sono, inoltre, tenuti a collaborare con la loro opera alla A.G.E.S. La collaborazione dei soci verrà determinata con apposito regolamento da sottoporre all'approvazione della maggioranza assoluta dei soci. Per qualunque controversia che dovesse insorgere fra i soci, in dipendenza della approvazione del presente statuto, ovvero fra i soci e la cooperativa per qualunque causa, le decisioni verranno demandate ad un arbitro che viene scelto nella persona dell'avv. Luciano Ingianni.

I rapporti di collaborazione con persone non socie verranno disciplinate mediante contratti da stipulare a cura del direttore, sia per prestazioni singole che per collaborazione continuativa.

ART.6 -) I soci non possono alienare la loro quota di capitale. Il loro recesso è consentito soltanto dopo il primo anno di esercizio. In caso di morte di un socio, la Società avrà la facoltà di procedere all'acquisto della quota di partecipazione del socio deceduto, la quale sarà valutata

secondo le norme del Codice Civile. Indipendentemente dalla ipotesi di recesso o di morte di un socio, l'acquisto della quota di uno o più soci potrà essere deliberata dalla Società a maggioranza di Soci. Per ragioni di opportunità, e quando non sia possibile procedere all'acquisto diretto delle quote di capitale in dipendenza di recesso, morte o esclusione, la maggioranza dei soci può autorizzare uno dei soci all'acquisto di una o più quote di capitale entro i limiti del Codice Civile e con gli effetti di legge.

ART.7 -) Sono organi della Società l'Assemblea dei Soci, l'amministratore, il Direttore ed il collegio sindacale.

ART.8 -) L'Assemblea dei soci è convocata in via ordinaria ogni tre mesi ed in via straordinaria, quando lo decida l'amministratore o lo richieda il direttore o un terzo dei soci.

Spetta all'assemblea la nomina dell'amministratore, del Direttore, dei Sindaci. Compete ad essa inoltre ogni deliberazione sul regolamento interno. L'Assemblea distribuirà in base a sommario conteggio ogni tre mesi ai soci acconti di utili. Questi verranno determinati ogni anno e verranno ripartiti in modo che il 10% almeno sia accantonato per fondo di gestione e per fondo di riserva.

L'Assemblea determina gli emolumenti spettanti all'Amministratore e al Direttore e compie tutti gli atti ad essa demandati dalla legge.

Per la sua convocazione e per la disciplina delle sedute e le altre attribuzioni si applicano le disposizioni di legge.

ART. 9 -) L'amministratore rappresenta la Società anche in giudizio. Esso sovrintende all'amministrazione, assume e licenzia il personale, e ne determina gli emolumenti. Dura in carica un anno e può essere rieletto.

ART.10 -) Il direttore è del pari nominato dalla assemblea dei soci e dura in carica un anno. Spetta al Direttore di dirigere l'Agenzia, con tutte le attribuzioni conseguenti. Nel primo anno di attività i soci si avvicenderanno nella direzione almeno un mese ciascuno nell'ordine di successione stabilito dall'assemblea. Il socio che non volesse o non potesse assumere la direzione nel mese spettantegli sarà sostituito dal socio che lo segue nell'ordine.

ART.11 -) I sindaci sono nominati dall'Assemblea in numero di tre ed avranno le attribuzioni di legge. Il loro ufficio è gratuito.

ART.12 -) Per tutto quanto è previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge.